

La sua partenza dalla svizzera

Per poter valutare l'obbligo d'assicurazione ai sensi della LAMal, La preghiamo di compilare il presente questionario e di rispedircelo firmato. Qualora non l'avesse già inviata, La preghiamo di allegare a questo formulario la conferma di cancellazione del Comune di domicilio.

Cognome

Nome

Ass. n.

Data di nascita (giorno / mese / anno)

Nazionalità

Telefono (raggiungibile durante il giorno)

E-mail

Altri membri della famiglia (menzionare solo i membri della famiglia minorenni. Le persone maggiorenni devono compilare un formulario a parte)
 Si prega di indicare anche cognome, nome, nazionalità, data di nascita e numero d'assicurato.

Le ricordiamo che, se soggiorna all'estero (ad es. per una vacanza, globetrotter) solo temporaneamente o se non stabilisce il proprio domicilio all'estero, l'obbligo d'assicurazione in Svizzera resta valido e, pertanto, non può uscire dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Inoltre, se il Suo / la Sua partner / coniuge ha un legame finanziario con la Svizzera, La preghiamo di accertare l'esistenza di un eventuale obbligo d'assicurazione con il suo assicuratore malattie svizzero.

Se Lei non soggiace più all'obbligo d'assicurazione in Svizzera, eventuali assicurazioni complementari esistenti, fatti salvi accordi di diverso tenore, saranno disdette.

1. Accertamento del domicilio

Si sta stabilendo un nuovo domicilio all'estero (il centro dei Suoi interessi si trova ora all'estero)?

Si all'indirizzo seguente (via, NPA, luogo, Paese)

No

Se no: il Cantone o il Comune l'ha esentata dall'obbligo d'assicurazione?

Si Si prega di inviarci la conferma scritta (esenzione dall'obbligo d'assicurazione).
 (Le ricordiamo che la conferma della cancellazione del Comune non corrisponde all'esenzione).

No Le segnaliamo che non possiamo disdire la Sua assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie senza che Lei abbia prima stabilito il Suo domicilio all'estero.

2. Legame finanziario con la svizzera

a) Lei o il Suo / la Sua coniuge è stato/a inviato/a all'estero da un datore di lavoro svizzero?

Si La preghiamo di inviarci la conferma scritta (distacco della cassa di compensazione AVS o esenzione dall'obbligo d'assicurazione) e di comunicarci il Suo nuovo indirizzo (se non è già stato indicato alla domanda 1).

No

Rispondere alla domanda 2b solo se il nuovo luogo di domicilio si trova all'interno dell'UE/AELS* o nel Regno Unito.

b) Continua a sussistere un legame (finanziario) con la Svizzera, ad esempio tramite l'esercizio di un'attività lucrativa, il percepimento di una rendita, di un'indennità giornaliera (per malattia / infortunio) o di un'indennità di disoccupazione?

Si La preghiamo di indicare quali prestazioni riceve dalla Svizzera o da altri Paesi e di presentare i relativi certificati, così da poter esaminare la Sua situazione individualmente.

Prestazioni dalla Svizzera

Prestazioni da altri Paesi

No

Rispondere alla domanda 2c solo se anche il Suo / la Sua coniuge è assicurato/a con Visana.

c) Esercita un'attività lucrativa all'interno dell'UE/AELS o nel Regno Unito?

Si Inizio dell'attività lavorativa dal

No No Se il Suo / la Sua coniuge svolge un'attività lucrativa, si prega di indicare in quale Paese.

La Sua situazione deve essere verificata individualmente. La contatteremo al più presto.

Rispondere alla domanda 2d solo se desidera annullare l'assicurazione in quanto studia all'estero.

d) Esercita un'attività lucrativa all'estero e/o è stato/a esentato/a dall'obbligo d'assicurazione dal Comune?

Si La preghiamo di inviarci la conferma scritta (esenzione dall'obbligo d'assicurazione).
(Le ricordiamo che la conferma della cancellazione del Comune non corrisponde all'esenzione)

No Le segnaliamo che non possiamo disdire la Sua assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie senza che Lei abbia prima stabilito il Suo domicilio all'estero.

Informazioni importanti sul mantenimento dell'obbligo d'assicurazione in caso di trasferimento in un Paese UE/AELS o nel Regno Unito

In virtù degli accordi bilaterali tra l'UE e la Svizzera, finché Lei ha un legame finanziario con la Svizzera (salario, rendita AVS, rendita AI, indennità giornaliera o indennità di disoccupazione) e non riceve prestazioni in denaro (salario o rendita) dal Suo nuovo Paese di domicilio, Lei sottostà all'obbligo d'assicurazione svizzero.

Se vive in Austria, Francia, Germania, Italia o Spagna, Lei e i Suoi familiari che non esercitano un'attività lucrativa avete la possibilità di farvi esentare dall'obbligo d'assicurazione in Svizzera se vi iscrivetevi al sistema di assicurazione malattie del vostro nuovo Paese di domicilio (cosiddetto «diritto di opzione» nell'assicurazione).

La richiesta di esenzione dall'obbligo d'assicurazione in Svizzera deve essere presentata per iscritto entro tre mesi dal trasferimento del domicilio nell'altro Paese. L'esenzione è concessa dall'Istituzione comune LAMal. Il diritto di opzione è irrevocabile e può essere esercitato una sola volta.

È possibile consultare maggiori informazioni su questo tema su www.kvg.org/it/cittadini-privati/obbligo-assicurativo/

Se esercita il diritto di opzione, deve inviare a Visana la conferma dell'avvenuta esenzione.

In caso di domande, la Sua agenzia Visana di riferimento sarà lieta di aiutarla.

Luogo / data

Firma dello/a stipulante

* Stati UE/AELS

Austria (AT), Belgio (BE), Bulgaria (BG), Cipro (CY), Croazia (HR), Danimarca (DK), Estonia (EE), Finlandia (FI), Francia (FR), Germania (DE), Grecia (EL), Irlanda (IE), Islanda (IS), Italia (IT), Lettonia (LV), Liechtenstein (LI), Lituania (LT), Lussemburgo (LU), Malta (MT), Norvegia (NO), Paesi Bassi (NL), Polonia (PL), Portogallo (PT), Repubblica Ceca (CZ), Romania (RO), Svezia (SE), Slovacchia (SK), Slovenia (SI), Spagna (ES), Ungheria (HU)